

Officine autorizzate

07 aprile 2010

L'obbligo di installazione del nuovo tachigrafo digitale mira ad instaurare specifiche norme di sicurezza, che possano assicurare l'impossibilità della manipolazione dell'apparato digitale allo scopo di garantire la correttezza dei dati sulla velocità ed i tempi di guida, il cui rispetto è considerato determinante per la sicurezza stradale.

Assume, dunque, una notevole importanza la professionalità e serietà delle officine abilitate al montaggio ed alla manutenzione del tachigrafo digitale: esse devono rispondere a dei requisiti stabiliti da disposizioni europee e nazionali che le rendano in grado di operare con il nuovo apparato, previa l'autorizzazione ministeriale.

In Italia l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della Attività Produttive e le domande sono presentate alle Camere di Commercio, che predispongono l'istruttoria per l'inoltro al MAP. Il DM. 11 marzo 2005 fissa le Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell'apparecchio di controllo e delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e di riparazione ed i requisiti dei soggetti che possono essere abilitati. Con successive Circolari del 5 luglio 2005 e 4 agosto 2005 il MAP ha, inoltre, chiarito alcuni aspetti inerenti le norme transitorie.

Il Ministero delle Attività produttive comunicherà all'Unioncamere le autorizzazioni rilasciate: sarà formato l'elenco dei centri tecnici autorizzati, pubblico e liberamente consultabile sul sito dell'Unioncamere, nel quale figureranno sia i Centri tecnici abilitati esclusivamente alle attività di montaggio, installazione e attivazione durante il processo di fabbricazione, sia i Centri tecnici abilitati a tutte le operazioni necessarie sul Tachigrafo Digitale (montaggio, installazione, attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione).

In base al medesimo decreto i centri tecnici sono distinti tra quelli che operano tutte le attività sul tachigrafo digitale (montaggio, attivazione, calibratura, riparazione e sostituzione) e quelli che operano soltanto attività di montaggio e attivazione del TD durante il processo di fabbricazione dei veicoli. Questi ultimi soggetti possono presentare la domanda per il rilascio della relativa autorizzazione direttamente al Ministero delle Attività Produttive sulla base di un apposito modello.